

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 876)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1984

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone risponde all'esigenza di rimuovere la pesante situazione verificatasi nell'attività dell'Ufficio centrale dei brevetti, resa, peraltro, già difficile dalle precarie condizioni strutturali in cui deve operare, a seguito di presunte irregolarità recentemente rilevate per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo su una parte della documentazione concernente domande di brevetto e brevetti.

Dette irregolarità sarebbero conseguenza di una errata interpretazione delle disposizioni legislative che hanno regolamentato l'imposta di bollo dal 1973 al 1982.

È opportuno premettere che nel 1963, a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze, l'Ufficio centrale dei brevetti informò gli ambienti interessati alla materia brevettuale che le descrizioni, i disegni e le « dichiarazioni di protezione dei marchi », presentate a corredo delle domande di brevetto, erano esenti da imposta di bollo, non costituendo la presentazione degli atti ai pubblici uffici per l'emanazione di provvedimenti amministrativi « caso d'uso » ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Al riguardo è, peraltro, opportuno notare che sulla suddetta documentazione era stata appli-

cata, durante dieci anni (1953-1963), una imposta di bollo non dovuta e mai rimborsata.

Successivamente la norma concernente la definizione del « caso d'uso », quale riportata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dispose che sussisteva « caso d'uso » anche quando un atto o un documento veniva depositato, per essere acquisito agli atti, presso le Amministrazioni dello Stato. Venne tuttavia emanata, dal capo dell'Ufficio centrale dei brevetti *pro tempore*, una circolare che indusse gli organi periferici dell'Amministrazione a continuare a ricevere, durante dieci anni, domande di brevetto corredate di alcuni documenti per i quali è stata contestata la non conformità alla nuova disciplina del bollo.

Merita infine ricordare che la normativa suddetta, presumibilmente per gli inconvenienti e le perplessità ai quali aveva dato adito, è stata nuovamente modificata in data recente (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955), chiarendosi definitivamente che il « caso d'uso » si manifesta solamente per i documenti che ven-

gono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione.

In conseguenza di quanto sopra esposto l'Ufficio centrale dei brevetti si trova ora davanti al problema di dovere regolarizzare l'imposta di bollo su alcuni documenti allegati a circa 250.000 domande di brevetto e quasi 8.000 traduzioni di brevetti europei.

Per risolvere in modo definitivo e sollecito il detto problema, si propone, con il disegno di legge, di attribuire efficacia retroattiva, limitatamente alla materia brevettuale, alla norma contenuta nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1982.

In proposito appare necessario rappresentare gli alti costi operativi cui si andrebbe incontro ove la materia non venisse disciplinata secondo quanto proposto. Esiste, infatti, il rischio, sempre più effettivo, di una paralisi delle procedure di ricezione ed esame delle domande di brevetto e di rilascio dei relativi attestati, considerate anche la rilevante mole della documentazione brevettuale e la enorme difficoltà operativa dell'Ufficio centrale dei brevetti per la più volte segnalata grave carenza di personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera *d*), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.